



*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*  
*Direzione Reti e Servizi di Comunicazione Elettronica*

**DETERMINA N. 5/12/DIR**

**Archiviazione della controversia Telecom Italia S.p.A. /H3G S.p.A. in materia di condizioni economiche per la fornitura del servizio di raccolta del traffico dalla rete mobile di H3G verso numerazioni non geografiche con addebito al chiamato di Telecom Italia.**

**IL DIRETTORE**

VISTA la legge del 31 luglio 1997, n. 249 “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo” e, in particolare, l’art.1, comma 6, lettera a), n. 9;

VISTO il decreto legislativo del 1° agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, come modificato dal decreto legislativo n. 70 del 28 maggio 2012 e, in particolare, l’art. 23;

VISTO il Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione elettronica, approvato con delibera n. 352/08/CONS del 25 giugno 2008 (di seguito “Regolamento”) ed in particolare l’articolo 12;

VISTA l’istanza del 24 gennaio 2012 della società Telecom Italia S.p.A. (di seguito Telecom Italia), acquisita al protocollo n. 3593 del 24 gennaio 2012, con la quale la predetta società ha chiesto l’intervento dell’Autorità per l’avvio di un procedimento volto alla definizione di una controversia con la società H3G S.p.A. (di seguito “H3G”) ai sensi del Regolamento;

VISTA la nota recante numero di protocollo n. 7353 del 15 febbraio 2012, con la quale la Direzione Reti e Servizi di Comunicazione Elettronica ha comunicato alle

società Telecom Italia e H3G l'avvio del procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della deferita controversia, convocando le medesime in audizione per il giorno 15 marzo 2012, udienza successivamente rinviata al 28 marzo 2012;

UDITE le parti in data 28 marzo 2012;

VISTO il verbale dell'udienza del 28 marzo 2012 in cui la Direzione ha invitato le parti, ai sensi del Regolamento, ad intraprendere un percorso negoziale finalizzato al raggiungimento di una composizione bonaria della controversia;

VISTA la nota di Telecom Italia del 29 giugno 2012, acquisita al protocollo n. 33753 del 4 luglio 2012, con la quale la predetta società formulava atto di rinuncia al procedimento *de qua* informando l'Autorità che: *“le società Telecom Italia S.p.A. e H3G S.p.A. hanno autonomamente convenuto un accordo transattivo a tacitazione di ogni vertenza tra loro insorta relativamente al procedimento agli atti di cui al procedimento in epigrafe (n. 3593/2012)”* e chiedeva all'Autorità di procedere all'archiviazione della controversia, ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento;

VISTA altresì la comunicazione di H3G del 30 giugno 2012, acquisita al protocollo n. 34252 del 5 luglio 2012, con la quale la predetta società comunicava all'Autorità di *“aver aderito alla rinuncia proposta sulla base di conciliazione autonoma tra le due Società e dichiara di non fare opposizione alcuna all'archiviazione del procedimento”*;

CONSIDERATO che il Regolamento, definisce espressamente e tassativamente i casi in cui è prevista l'archiviazione ed, in particolare, che l'art. 12, comma 2, stabilisce che *“il procedimento va archiviato nell'ipotesi in cui la parte che aveva richiesto l'intervento dell'Autorità rinunci alla propria istanza ovvero nei casi di inammissibilità ovvero di improcedibilità dell'istanza previsti all'art. 3 del presente regolamento”*;

PRESO atto della rinuncia alla prosecuzione del procedimento formulata dalla parte istante;

RITENUTO, in ragione di tale rinuncia, venuto meno il presupposto a fondamento di un eventuale intervento di quest'Autorità alla definizione della controversia;

RITENUTO, pertanto, che il procedimento in oggetto debba essere archiviato ai sensi del succitato articolo 12, comma 2, del Regolamento.

**DETERMINA**

1. Il non luogo a procedere della definizione della controversia della società Telecom Italia S.p.A. con H3G S.p.A. in materia di condizioni economiche per la fornitura del servizio di raccolta del traffico dalla rete mobile di H3G verso numerazioni non geografiche con addebito al chiamato di Telecom Italia di cui in premessa e ne dispone l'archiviazione ai sensi dell'art. 12, comma 2, del Regolamento.
2. Ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del suddetto Regolamento il presente atto può essere impugnato dalle parti interessate davanti alla Commissione per le Infrastrutture e le Reti dell'Autorità entro 10 giorni dalla sua comunicazione.
3. La presente determina è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità [www.agcom.it](http://www.agcom.it).

Napoli, 25 luglio 2012

IL DIRETTORE  
Vincenzo Lobianco